



Città di Caserta
Medaglia d'Oro al Merito Civile

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N° 39 del 18/05/2017

Consiglieri assegnati N° 32 — Consiglieri in carica N° 32

OGGETTO: “REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI E LA LORO EQUILIBRATA CONVIVENZA CON I CITTADINI ”.

L'anno duemiladiciassette, addì diciotto del mese maggio alle ore **8.30** , in Caserta, nella sala delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di avviso notificato ai **Sigg.ri** consiglieri comunali a norma di legge ed affisso all'albo pretorio online, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **STRAORDINARIA** ed in **SECONDA** convocazione.

Presiede il Presidente del Consiglio A.w. Michele De Florio

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. Luigi Martino

All'atto della trattazione dell'argomento specificato in oggetto sono presenti ed assenti i Sigg.

n.	Cognome e Nome	P.	A.	n.	Cognome e Nome	P.	A.
	Marino Carlo						
1	De Florio Michele			17	Russo Massimo		
2	Comunale Giovanni			18	Apperti Francesco		
3	Ciontoli Antonio			19	Naim Norma		
4	Boccagna Andrea			20	Fabrocile Antonello		X
5	Donisi Matteo			21	Guida Domenico		X
6	Garofalo Nicola		X	22	Peluso Roberto		X
7	Dello Stritto Alessio			23	Gentile Lorenzo		
8	Credentino Emilianna			24	Antonucci Pasquale		
9	Russo Mario Alessandro		X	25	Ventre Riccardo		X
10	Trovato Francesca			26	Desiderio Roberto		
11	Megna Giovanni		X	27	Marzo Massimiliano		
12	Maietta Domenico		X	28	Iannucci Gianluca		X
13	Esposito Dora			29	Mariano Stefano		
14	Tenga Donato		X	30	De Lucia Antonio		
15	Mazzarella Filippo		X	31	Iarrobino Gianfausto		X
16	Di Lella Antonio			32	Bove Vincenzo		X

Totale Presenti: 20

Totale Assenti : 13

Il Presidente del Consiglio, A w. Michele De Florio, pone in discussione l'argomento iscritto al punto n. 7 dell'ordine del giorno avente ad oggetto: "Regolamento per la tutela del benessere degli animali e per la loro equilibrata convivenza con i cittadini"

Prende la parola l'Assessore Sig. F. De Michele e relaziona sull'argomento;

A seguito del dibattito così come riportato nell'allegato verbale integrale dell'odierna seduta, redatto in forma stenotipica, nel corso del quale si succedono diversi interventi dei presenti, e la presentazione di alcuni emendamenti alla proposta presentati dallo stesso Assessore, dal consigliere Gentile e dalla I C.C.P. letti ed illustrati dai proponenti (la consigliera Naim per la I C.C.P.), allegati alla presente deliberazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell' Assessore Sig. F. De Michele, sulla proposta di deliberazione allegata alla presente;

Preso atto del dibattito come riportato integralmente nell'allegato verbale di seduta, redatto in forma stenotipica;

Preso atto degli emendamenti depositati, letti ed illustrati dai proponenti (la consigliera Naim per la I C.C.P.) ;

Visto il parere di regolarità tecnica resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267100;

Acquisito il parere della competente Commissione Consiliare Permanente;

Visto l'esito della votazione effettuata per appello nominale sugli emendamenti si ottiene il seguente risultato:

Presenti e votanti n. 20 (n. 19 consiglieri più il Sindaco),

Favorevoli n.20, n. 19 consiglieri (ed il Sindaco),

Con voti favorevoli unanimi resi dai presenti per alzata di mano sulla proposta così come emendata;

A seguito di proclamazione da parte del Presidente,

DELIBERA

1. Approvare l'allegato "Regolamento per la tutela del benessere degli animali e per la loro equilibrata convivenza con i cittadini" quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, così come emendato.
2. Di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile

Oggetto: Regolamento Comunale per la tutela del benessere degli animali e la loro equilibrata convivenza con i cittadini

Relazione Istruttoria Illustrativa di Deliberazione

Premesso che

l'articolo 3 del D.P.R. 31 marzo 1979, attribuisce ai Comuni la funzione di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e **locali, relativi** alla protezione degli animali;

l'articolo 13 della parte II del Trattato **dell'Unione** Europea, ratificato ed eseguito con Legge 2 agosto 2008 n.130, riconosce gli animali come esseri senzienti impegnando su ciò anche gli Stati membri;

Visti

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n.320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";

il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;

la legge nazionale 14 agosto 1991, **n.281** e la legge regionale 16/2001 per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo;

la Legge Regionale n. 16/2001 del 24/11/2001(Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo);

la Convenzione di **Strasburgo** del 13 novembre 1987 (protezione animali da compagnia) e la L. 4 novembre 2010 n. 201 di Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, nonché le norme di adeguamento **dell'ordinamento** interno;

il Trattato di Lisbona del 13/12/2007 (capo II art. 13) che riconosce gli animali come "esseri senzienti";

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 Febbraio 2003 "**Recepimento dell'accordo recante** disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e **pet-therapy**";

Il Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e **Bolzano**, le province, i comuni e **le comunità** montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione, del 24 **gennaio** 2013, recepito con deliberazione della Giunta regionale della **Campania** n. 209 del 27/10/2014, che ha previsto l'obbligo **dell'identificazione** e iscrizione in anagrafe regionale per i gatti delle colonie feline al momento della **sterilizzazione**;

il Decreto Legislativo 26 **marzo** 2001 n.146 "Attuazione della direttiva **98/58/CE** relativa alla protezione degli animali negli allevamenti";

il **Regolamento(CE) n.1/2005** del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni **correlate**, che modifica le direttive **64/432/CEE** e **93/119/CE** e il Regolamento (CE) n.1255/97, **nonché** il relativo Decreto Legislativo 25 luglio 2007 n.151 "Disposizioni **sanzionatorie** per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n.1/2005";

il Decreto Legislativo 1 settembre 1998, **n.333** "Attuazione della direttiva **93/119/CE** relativa alla protezione degli animali durante la **macellazione** o l'abbattimento e il Regolamento (CE) n.1099/2009 del **24settembre** 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento;

la Legge 7 febbraio 1992 **n.150** "Disciplina dei reati relativi **all'applicazione** in **Italia** della **Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione, firmata a Washington** il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975 n.874" e del Regolamento **(CEE) n.3626/82** e successive **modificazioni**, nonché le norme per la **commercializzazione** e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e **l'incolumità** pubblica;

il D.M. Ambiente 19.4.1996 e successive modifiche, recante l'elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e **l'incolumità** pubblica, di cui è proibita la detenzione;

le Linee Guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre **itineranti**" emanate dalla Commissione Scientifica CITES del Ministero **dell'Ambiente** (Servizio conservazione Natura–Autorità Scientifica Cites) in data 10.5.2000, ai sensi della Legge **150/92** e della Legge **426/98**, come integrate in **data** 19 Aprile **2006** con Prot. **DPN/10/2006/11106**;

il Decreto Legislativo 27 **gennaio** 1992, n.116 "**Attuazione** della direttiva **n.86/609/CEE** in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini **scientifici** e la Direttiva **2010/63/UE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 settembre **2010** sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici;

la Legge 11 Febbraio 1992 n.157 "Norme per 'la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

l'articolo 31 della Legge 29 luglio 2010 n.120 "**Disposizioni** in materia di sicurezza **stradale**" che fissa le modifiche agli articoli 177 e 189 del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, riguardo ai mezzi di soccorso per animali e agli incidenti con danni ad animali;

il Regolamento CEE **n.1069/2009**, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

la legge 20 luglio **2004 n.189** "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate", modificata e integrata dall'articolo 2 del Decreto Legislativo 15 marzo **2010** n. 47 e dall'articolo 49 della Legge 4 giugno 2010 n. 96;

gli articoli 544-bis e 544-ter del Codice penale, **così** come modificati dall'articolo 3 della Legge **4** novembre 2010 n.201 e gli articoli **544-quater, 544-quinquies, 544-sexies**, 638, 672 e 727 del Codice Penale;

gli articoli 823 e 826 del Codice Civile;

le Ordinanze del Ministero della Salute del 21/07/09 e del 21/07/2011 concernenti norme sulle manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati **equidi** al di fuori degli impianti e dei percorsi **ufficialmente** autorizzati;

le Ordinanze del Ministero della Salute del 18/12/08, del 19/03/09, del 14/01/2010, del **10/02/2012**, del **14/01/2014**, del **10/02/2015** recanti norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche **e/o** bocconi awelenati;

le Ordinanze del Ministero della Salute del 03/03/2009, del 06/08/2013, del 28/08/2014, del **03/08/2015**, del 13/07/2016, concernenti la tutela **dell'incolumità** pubblica **dall'aggressione** dei cani;

l'Ordinanza del Ministero della Salute del 22/03/2011 recanti misure urgenti per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina;

il D.M. **Ministero della salute** del **26/11/2009**;

la Dichiarazione Universale dei diritti dell'animale proclamata **dall'Unesco** il **15/10/78**;

Considerato che l'articolo 274 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 prevede il potere regolamentare del Comune "nelle materie di propria competenza nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto";

Rilevata la necessità di coordinare in un Regolamento la tutela degli animali che si trovano o dimorano temporaneamente o stabilmente nel territorio comunale;

Dato **atto** che con proprio atto n. 69 del **11/10/2016**, la Giunta Comunale ha deliberato di proporre al Consiglio Comunale l'adozione del "Regolamento per la tutela del benessere degli animali e per la loro equilibrata convivenza con i cittadini";


Tutto quanto espresso in narrativa, si propone al Consiglio Comunale di adottare la seguente

DELIBERAZIONE

Approvare il "Regolamento per la tutela del benessere degli animali e per la loro equilibrata convivenza con i cittadini" costituito di n. 48 articoli ed un Allegato (allegato A), di seguito accluso quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.


Il Dirigente

Ing. Carmine Sorbo



L'Assessore

Francesco De Michele



Pareri su proposta di deliberazione ex art. 49 D.lgs. 26712000

Oggetto: Regolamento Comunale per la tutela del benessere degli animali e la loro equilibrata convivenza con i cittadini


Il responsabile del servizio, esaminati gli atti inerenti il presente provvedimento, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

_____ favorevole _____

Caserta, _____

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Ing. Carmine Sorbo



Il responsabile dei servizi finanziari, esaminati gli atti inerenti il presente il presente provvedimento, esprime, in ordine alla regolarità contabile il seguente parere:


_____ NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA _____

Caserta, _____

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

DEI SERVIZI FINANZIARI

Ing. Francesco Biondi



Ai sensi dell'art. 97, comma 2 TUEL n. 26712000 si esprime parere: _____

Caserta, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Luigi Martino



Città di Caserta

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Bilancio e programmazione – finanze e patrimonio – tributi –
Personale – servizi demografici e servizi municipalizzati –
Decentramento amministrativo – statuto e regolamenti

E.p.C.

Ufficio di Presidenza
Consiglio Comunale
Al Dirigente
Ing. Marcello IOVINO
Al Sindaco
Avv. Carlo MARINO

LL.SS

Oggetto: Estratto del verbale del 15 maggio 2017

Si riunisce alle ore 11.30 la 1° CCP

La Commissione pone all'OdG il "Regolamento Comunale per la tutela del benessere degli animali e per la loro convivenza con i cittadini", di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n.69/2016.

La cons. Naiin suggerisce un emendamento all'art.3 "Al Sindaco, in base al DPR 31 inarzo 1979, spetta la vigilanza sull'osservanza dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.", ciò comporterebbe una rienumerazione degli articoli. La commissione valuta che l'adeguamento iiorinativo sarebbe da adottarsi direttamente dall'Amministrazione. Come tale viene trasmesso all' Iovino in qualità di Dirigente coiipeteite per ogni valutazione, attesa l'imminenza del Consiglio Comunale.

F.to Il Presidente



F.to Segretario



Città di Caserta
Medaglia d'Oro al Merito Civile

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
LA TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI
E PER LA LORO EQUILIBRATA CONVIVENZA CON I CITTADINI**

Titolo I – PRINCIPI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il Comune, al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuove, sostiene e incentiva iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.
2. Il Comune individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e, in particolare, verso le specie più deboli.
3. Il Comune opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione e, soprattutto, in quello rivolto all'infanzia ai giovani, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con essi.
4. Il Comune, in base alla legge 14 agosto 1991, n. 281 e alla legge regionale n. 1612001 per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo e considerata la normativa nazionale ed internazionale a tutela degli animali, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono.
5. Il Comune si adopera a diffondere, promuovere e applicare le garanzie giuridiche attribuite agli animali dalla normativa comunitaria, dalle Leggi statali e regionali.
6. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.
7. Il Comune, allo scopo di favorire l'affidamento e l'adozione degli animali che vivono presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate ad incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo anche attraverso la sterilizzazione degli animali vaganti.
8. Il Comune, in collaborazione con le Associazioni Animaliste e Protezioniste e altri soggetti pubblici e privati, allo scopo di favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo - animale, promuove politiche e iniziative volte a contenere o evitare la procreazione incontrollata degli animali, anche se detenuti dai privati, prestando particolare attenzione alle fasce di cittadini con disagio economico.
9. Il Comune, ritenendo che il rapporto con gli animali concorra al pieno sviluppo della persona umana, contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori di animali domestici. Contrasta, altresì, ogni comportamento finalizzato ad impedire la presenza di animali domestici all'interno del nucleo familiare e qualsiasi atto che ostacoli la serena convivenza fra la specie umana e quella animale.

10. Il Comune, in base alle proprie competenze in materia di protezione animale ai sensi dell'articolo 3 del DPR 31 marzo 1979, provvede all'emissione di provvedimenti motivati che vietino la detenzione di animali a:

- a) chiunque sia ritenuto non idoneo per metodi di detenzione non coerenti con i principi dettati dalla normativa nazionale, regionale e locale a tutela degli animali;
- b) chiunque rinunci per due volte al possesso di un animale, non denunciando lo smarrimento dello stesso o non ritirando l'animale fuggito e poi catturato, dal canile/oasi felina comunale o convenzionati con il Comune;
- c) nei casi di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del Codice di procedura penale o decreto penale di condanna ai sensi dell'art 459 c.p.p., per i delitti previsti dagli articoli 544 bis, ter, quater, quinquies, 638 e 727 del Codice penale, così come istituiti e modificati dalla Legge 189 del 20 luglio 2004 e seguenti;
- d) nei casi in cui i soggetti abbiano pendenti più di un procedimento penale in corso nell'ambito delle ipotesi di reato di cui alla lettera c);
- e) nei casi di sanzione amministrativa per illeciti amministrativi in materia di tutela degli animali. Senza pregiudizio per l'azione penale, il Comune che ha emesso il provvedimento può provvedere al sequestro amministrativo degli animali, perfezionando la successiva confisca in base al combinato disposto di cui agli articoli 13 e 20 della legge 689 del 1981, nei casi in cui il provvedimento sia divenuto inoppugnabile o nei casi di successive inottemperanze al divieto medesimo;
- f) nei casi accertati di "animal hoarding" (accaparramento compulsivo di animali).

Il Comune predisponde, quindi, un apposito servizio per:

- l'emissione dei provvedimenti di divieto di detenzione di animali con carattere di imperatività ed esecutorietà;
 - la revoca delle autorizzazioni amministrative all'esercizio delle attività commerciali e di addestramento per motivi di sicurezza, di ordine pubblico e sanitari nei casi previsti dalla lettera c) e d);
 - il recupero degli oneri e delle spese a carico del trasgressore ai sensi del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571;
 - la predisposizione di un registro degli allevatori di cani e gatti autorizzati e presenti sul territorio;
- Ai fini dell'affermazione dei principi a tutela degli animali, il Comune istituisce, su nomina del Sindaco, la figura del "Garante per la tutela degli animali" e ne definisce con atto di Giunta Comunale i requisiti e le funzioni.

Tutti i dati relativi agli atti comunali di cui ai precedenti punti sono prontamente disponibili alle Forze di polizia, agli organi di vigilanza e controllo, alle Associazioni animaliste ed alle Guardie zoofile.

11. Il Comune provvede, entro dodici mesi dall'approvazione del presente Regolamento, al controllo della regolarità amministrativa, gestionale e strutturale di tutte le attività che prevedono il contatto diretto con animali come vendita, allevamento, addestramento, importazione e custodia di animali anche in relazione alla corretta detenzione degli animali e del loro benessere. Ai gestori delle strutture fuori norma, il Comune inoltra una diffida con carattere di imperatività ed esecutorietà non rinnovabile, tesa alla regolarizzazione, entro il termine perentorio di 90 giorni. Nei casi di irregolarità strutturali, non potendo essere eseguiti lavori nelle porzioni ove insistono gli animali, la diffida è sempre seguita da comunicazione agli enti competenti per l'emanazione di provvedimenti di revoca dell'autorizzazione sanitaria, sgombero degli animali e chiusura totale o parziale delle strutture da regolarizzare. Il comune, per motivi di sicurezza, di ordine pubblico e sanitari provvede con proprio provvedimento motivato al sequestro della struttura, alla revoca permanente dell'autorizzazione sanitaria, allo sgombero degli animali ed alla chiusura totale o parziale delle strutture che:

- a) non adempiano alla regolarizzazione secondo i termini previsti nella diffida;

b) pur avendo adempiuto alla diffida, reiterino irregolarità nella detenzione degli animali, nella gestione o nei requisiti strutturali o sanitari minimi, accertate dal Comune o da altro organo di controllo o vigilanza.

Nei casi previsti dalle precedenti lettere a) e b) il Comune assicura la gestione delle strutture e degli animali sul posto, per tramite di un proprio custode differente dal gestore originario ovvero tramite il custode nominato dall'Autorità giudiziaria. Le spese di custodia saranno sempre addebitate al soggetto sanzionato.

12. Il Comune, ad eccezione delle attività di addestramento o delle attività adibite a parco giochi per cani, richiede, preventivamente all'apertura di attività che prevedano il contatto diretto con animali come vendita, allevamento, importazione e custodia di animali, una idonea fideiussione, proporzionata al numero di animali detenuti e censiti annualmente, utilizzabile dall'amministrazione comunale ai fini del mantenimento e cura degli animali detenuti, nei casi in cui il gestore sia impossibilitato al mantenimento degli animali o privato per causa di provvedimenti amministrativi o giudiziari, della materiale disponibilità della struttura e/o degli animali. L'importo di tale fideiussione è successivamente individuato con apposito provvedimento dalla Giunta Comunale.

Art. 2 - Competenze del Comune

1. Il Comune esercita la tutela degli animali presenti allo stato libero nel territorio comunale. Ai fini dell'esercizio della tutela il Comune è l'unico soggetto che esprime il consenso informato relativamente all'applicazione di terapie veterinarie nonché al ricorso all'eutanasia per gli animali allo stato libero. Tale funzione può essere delegata esclusivamente ad associazioni animaliste attive sul territorio cittadino da almeno 3 anni alla data di approvazione del presente regolamento, mediante delega scritta a firma del Sindaco o di suo funzionario incaricato.

2. In applicazione della Legge 11 febbraio 1992 n. 157, il Comune esercita, in collaborazione con la Provincia, la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.

3. Al Comune, nella persona del Legale Rappresentante, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi, delle norme, dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 3 – Definizioni

La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente Regolamento, si applica a tutte le specie di animali vertebrati ed invertebrati, in ogni fase del ciclo vitale, tenuti in qualsiasi modo e detenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

Art. 4 - Ambito di applicazione

Le norme di cui al presente Regolamento si applicano agli individui di tutte le specie animali che si trovano o dimorano, anche temporaneamente, nel territorio del Comune.

Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5 – Obblighi dei detentori di animali

1. Chiunque detenga un animale di affezione è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'esperienza acquisita e le moderne

conoscenze scientifiche, avuto riguardo alla specie, alla razza, all'età, alla taglia ed al sesso.

2. In particolare, il detentore di animale d'affezione è tenuto a:

- a) garantire un ricovero adeguato all'animale al riparo dalle intemperie, come meglio specificato in seguito;
- b) rifornire l'animale di cibo e di acqua quotidianamente, in quantità e qualità sufficiente e con tempistica adeguata, garantendo l'approvvigionamento costante di acqua che deve sempre essere accessibile all'animale;
- c) assicurargli la necessaria profilassi e le cure sanitarie, nonché un livello adeguato di benessere nel rispetto delle sue caratteristiche etologiche;
- d) iscriverlo all'anagrafe regionale;
- e) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
- f) prendere ogni possibile e adeguata precauzione per impedirne la fuga;
- g) controllarne la riproduzione, auspicabilmente con la sterilizzazione e prendersi cura della eventuale prole;
- h) assicurare la regolare pulizia dell'ambiente dove l'animale vive;
- i) trasportare e custodire l'animale in modo adeguato alla specie. I mezzi di trasporto devono essere tali da proteggere l'animale da intemperie e da evitare lesioni.

3. Gli animali di affezione possono essere soppressi solo da un medico veterinario con farmaci ad azione eutanassica, previa anestesia profonda, nel caso in cui l'animale risulti gravemente ammalato e sofferente, con prognosi certificata dal medico veterinario.

4. I proprietari di cani, entro quindici giorni, hanno l'obbligo di denunciare la nascita di cucciolate all'Unità Operativa di Sanità Pubblica Veterinaria della ASL. I detentori devono denunciare il furto, la scomparsa o la morte di un animale anche qualora tali eventi si verificano nel periodo antecedente alle operazioni di iscrizione all'anagrafe canina e di identificazione.

5. I cani rinvenuti sul territorio cittadino provvisti di microchip devono essere restituiti al proprietario, previa verifica della corretta garanzia delle condizioni di benessere dell'animale. Il cane chippato rinvenuto e ricoverato in canile, se non reclamato entro i 60 giorni dal ritrovamento, diventa proprietà del comune (regime delle res derelictae inventae) che può disporre l'affido a terzi. L'ASL deve provvedere tempestivamente ad inviare comunicazione del ritrovamento al proprietario che risulta in anagrafe il quale deve provvedere al ritiro dell'animale presso la struttura di custodia entro giorni 60 dal ritrovamento. Decorso tale termine si considera decaduto dal diritto di proprietà.

Art. 6 – Divieti e prescrizioni

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.

2. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti, tenere permanentemente cani e gatti in terrazze o balconi o, anche altri animali, per periodi di tempo ed in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche e fisiologiche, isolarli in cortili, giardini, rimesse, box o cantine oppure segregarli in contenitori, gabbie e/o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.

3. E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo, privarli dell'acqua e del cibo necessario e/o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute. In particolare, la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale, dovrà avere il tetto impermeabilizzato; deve essere chiusa su tre lati, alzata dal suolo e non posta in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

4. E' vietato lasciare cronicamente soli o incustoditi cani, gatti o altri animali nella propria abitazione, nel proprio cortile, giardino o in qualsiasi altro luogo di detenzione.
5. E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei **60** giorni di vita, se non per gravi motivazioni di benessere animale certificate da un medico veterinario.
6. E' vietato detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori. In questi casi, le gabbie devono essere di dimensioni adeguate alle caratteristiche psicofisiche dell'animale.
7. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica; è altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
8. E' vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche.
9. E' vietato utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti tra animali, nonché organizzare, promuovere o assistere a combattimenti tra animali.
10. E' vietato sul territorio cittadino ogni spettacolo con animali che comporti sollecitazioni eccessive da parte del pubblico e/o che causino stress fisici e/o psichici agli animali. E' vietato l'uso di animali vivi per qualsiasi spettacolo itinerante e/o fiera e/o sagra, sia che gli animali siano utilizzati come attrazione che come premio.
11. E' vietata su tutto il territorio cittadino la pratica dell'accattonaggio con animali al seguito.
12. E' vietato colorare in qualsiasi modo gli animali, tranne come sistema di marcaggi temporanei, con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali, effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti.
13. E' vietato trasportare animali in carrelli chiusi o in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici e psichici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
14. E' vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento siano essi a trazione meccanica, animale o a mano, ad esclusione dei cani da assistenza.
15. E' vietato esporre animali in luoghi chiusi a suoni, luci, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo.
16. E' vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione.
17. E' vietato non garantire agli animali detenuti a qualsiasi titolo l'alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere scritto e motivato di benessere animale da parte di un medico veterinario, il quale dovrà stabilirne la data d'inizio e fine del trattamento;
18. E' vietato trasportare o porre animali nel baule dell'autovettura, anche se ferma, quando questo è separato o non è tutt'uno con l'abitacolo.
19. E' vietato mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la

posizione eretta e il rigirarsi su se stessi, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e fine del trattamento.

20. E' vietato stabulare a qualsiasi titolo animali in gabbie con la pavimentazione in rete.

21. E' vietato mettere gatti alla catena o portarli al guinzaglio al collo, lasciarli chiusi in gabbie per più di quattro ore, salvo motivata disposizione scritta del medico veterinario che ha l'obbligo di indicare la data d'inizio e fine del trattamento.

22. E' vietato mantenere animali selvatici o esotici alla catena, permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo. Questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per soggetto.

23. E' fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre le condizioni climatiche, fisiche ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura ottimali per evitare stress psico-fisico, di garantirgli un adeguato riparo e di non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Gli spazi e le modalità di detenzione non dovranno in ogni caso essere inferiori alle misure minime stabilite all'Allegato A.

24. E' vietata la detenzione, il commercio e l'immissione in natura su tutto il territorio comunale di animali alloctoni ad eccezione dei centri autorizzati in base a leggi nazionali e regionali. Tale eccezione, ai soli fini della detenzione temporanea, si applica anche ai privati per il solo fine del primo soccorso.

25. E' vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata da un medico veterinario.

26. Se non per motivi di tutela degli stessi animali e salvo quanto previsto dal Regolamento d'Igiene, è vietato impedire ai proprietari o detentori di animali domestici di tenerli nella propria abitazione. L'accesso degli animali domestici all'ascensore condominiale è sempre permesso e così pure è permesso il libero accesso a qualsiasi area condominiale.

27. E' vietato l'allevamento di animali al fine di ottenere pellicce.

28. E' vietata la vendita, la detenzione e l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale.

29. E' vietato l'uso per i cani di collari a strangolo, di museruole "stringi bocca", salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario che ne attesti la necessità. Il certificato, in originale, dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l'animale. Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione ETS n. 125 del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia è fatto divieto di tagliare o modificare code ed orecchie di animali domestici, tagliare la prima falange del dito dei gatti owerò praticare la onisectomia, operare la devocalizzazione.

30. E' vietato l'uso, la detenzione e la vendita di colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi ed uccelli.

31. E' vietato l'uso di macchine per il lavaggio o l'asciugatura di animali che non consentono all'animale una respirazione esterna alle macchine stesse.

32. E' vietato utilizzare la catena o qualunque altro strumento di costrizione simile per la detenzione di qualsiasi animale da considerarsi domestico.

33. E' vietato vendere o cedere a qualsiasi titolo, anche gratuito, animali ai minorenni.

34. E' vietato cedere animali a chiunque possa farne uso o commercio per sperimentazioni o spettacoli.

35. Sono vietati l'installazione e l'uso di dissuasori anti-stazionamento per volatili e altri animali costituiti da aghi metallici. Le installazioni già presenti dovranno essere sostituite con dissuasori in plastica o policarbonato con la punta arrotondata. Ogni intervento di pulizia e/o di disinfezione e ogni intervento di tipo meccanico o strutturale atto a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione e allo stanziamento dei colombi dovrà rispettare le norme contro il maltrattamento.

36. E' vietata ogni forma di **Animal Hoarding** (accaparramento di animali). I Servizi Veterinari e le associazioni animaliste presenti sul territorio sono tenuti a segnalare all'Ufficio Randagismo i casi di accaparramento di animali. L'accaparramento è considerato come una forma di maltrattamento e l'Ente Comune è obbligato ad assumere ogni provvedimento idoneo, anche di sequestro, degli animali detenuti in condizioni di accaparramento.

37. E' consentito, nei limiti stabiliti dalla legge, tenere qualsiasi tipo di animale in luoghi dove non possa arrecare disturbo alla quiete pubblica.

Art. 7 - Abbandono di animali

1. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

2. Chiunque sia stato sanzionato per abbandono di un animale o per maltrattamento non può detenere animali a qualsiasi titolo.

Art. 8 - Avvelenamento di animali

1. E' severamente proibito utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare, abbandonare, spargere e depositare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive o esplosive, compresi vetri, plastiche e metalli. Il divieto si applica anche a qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali, affiggendo cartelli di **avviso** e schede tossicologiche con l'indicazione della relativa terapia di cura, solo da enti o società specializzate e dotate delle necessarie autorizzazioni.

2. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, ha l'obbligo di segnalarlo ai soggetti previsti dalla legge e al Sindaco, indicando, ove possibile, specie e numero degli animali coinvolti, la sintomatologia, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

3. Il medico veterinario libero professionista che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto di avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, deve darne immediata comunicazione al Sindaco e al Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale. In caso di decesso dell'animale deve inviarne le spoglie e ogni altro campione

utile all'identificazione del veleno o della sostanza che ne ha provocato la morte, all'Istituto Zooprofilattico, accompagnati da referto anamnestico al fine di indirizzare la ricerca analitica.

4. I medici veterinari dell'Azienda Sanitaria Locale sono obbligati a segnalare al Sindaco tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza indicando il tipo di veleno usato e la zona colpita. In caso di decesso dell'animale devono inviarne le spoglie e ogni altro campione utile all'identificazione del veleno o della sostanza nociva, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per le finalità di cui al comma 3.

5. Il Sindaco deve indicare i tempi e le modalità di sospensione delle attività faunistico venatorie e pastorali svolte nell'area interessata e provvederà ad attivare tutte le iniziative necessarie alla bonifica del terreno e/o luogo interessato dall'avvelenamento, segnalandolo con apposita cartellonistica per tutto il periodo ritenuto necessario e vigilando per tramite della Polizia locale.

Art. 9 – Attraversamento di animali, barriere, antiattraversamento, sottopassaggi e cartellonistica, cantieri. Obbligo di soccorso

1. A tutela dell'incolumità pubblica e per garantire la tutela degli animali, nei punti delle sedi stradali di nuova costruzione o oggetto di rifacimento, di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza anche temporanea di animali domestici o selvatici, l'ufficio competente alla realizzazione dell'opera dovrà individuare preventivamente idoneo sito in cui collocare gli animali nelle more della realizzazione dell'opera. Al termine dei lavori, gli animali, anche previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno essere **reimmessi** sul territorio loro di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza e comunque assicurando agli animali un adeguato rispetto del benessere.

2. Chiunque, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento da cui derivi danno a uno o **più** animali, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Le persone coinvolte o che assistono a un incidente a qualunque titolo con danno a uno o **più** animali devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Allo stesso obbligo soggiace chiunque rinvenga un animale ferito.

Art. 10 - Divieto di accattonaggio con animali

1. E' fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.

2. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, gli animali di cui al **comma 1.** saranno sottoposti a sequestro e potranno essere affidati temporaneamente o a titolo definitivo ad Associazioni di volontariato animalista o privati cittadini che diano garanzia di buon trattamento. In caso di mancata adozione, l'animale confiscato sarà collocato presso il rifugio municipale.

Art. 11 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento. E' altresì vietata la cessione a qualsiasi titolo di animali in luoghi pubblici e cani non iscritti all'anagrafe canina.

2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte all'Albo regionale del volontariato nella sezione animali o ambiente) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione preventivamente comunicate ed autorizzate dal Comune.

Art. 12 – Divieti e regolamentazione di esposizioni, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali

1. E' vietata su tutto il territorio cittadino qualsiasi forma di esposizione, spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche, ivi compresi i circhi e le fiere itineranti.

2. Tale divieto non si applica alle manifestazioni senza scopo di lucro organizzate da Associazioni animaliste iscritte all'Albo regionale del volontariato o Onlus con finalità di protezione degli animali per la adozione di animali, preventivamente autorizzate dal Comune, né alle attività di promozione per migliorare il rapporto uomo/animale (agility, per therapy e simili).

3. E' vietata, altresì, qualsiasi forma di addestramento di animali finalizzata alle attività di cui al presente articolo.

4. E' vietato l'impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico per esercizi commerciali e mostre. Tale divieto non si applica alle manifestazioni senza scopo di lucro organizzate da Associazioni animaliste iscritte all'Albo regionale del volontariato o Onlus con finalità di protezione degli animali per la adozione di animali, preventivamente autorizzate dal Comune, né alle mostre canine organizzate da enti e/o club di amatori.

5. Nei confronti dei soggetti che contravengono alle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la sospensione immediata dell'attività, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 13 – Smarrimento – Rinvenimento – Affidamento

1. In caso di smarrimento di un animale il detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia entro 48 ore alle Forze Pubbliche (Carabinieri, Polizia, Corpo Forestale ecc.) che lo comunicherà al Servizio veterinario Azienda ASL competente per territorio.

2. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti, abbandonati o feriti è tenuto a comunicarlo senza ritardo al Servizio veterinario Azienda ASL competente per territorio ed al competente Ufficio di Polizia Municipale.

3. In caso di rinvenimento di un animale, il cittadino, per quanto possibile, può effettuare la messa in sicurezza dell'animale stesso.

4. Gli animali non possono essere dati in adozione, anche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali. Tale dichiarazione avverrà tramite autocertificazione.

5. Tutti gli animali d'affezione rinvenuti sul territorio cittadino, se non reclamati come da normativa vigente, si considerano proprietà dell'Ente Comune. Qualsiasi scelta, anche di carattere sanitario, che debba essere operata sugli stessi, deve essere concordata con il competente Ufficio Randagismo, salvo i casi di primo soccorso che dovranno essere gestiti in prime cure dal

competente Servizio Veterinario della Asl. In caso di ricovero presso centri pubblici specializzati, il competente Servizio Veterinario Asl dovrà relazionare all'Ufficio Randagismo del Comune sul destino degli animali catturati e soccorsi.

Art. 14 – Fuga, cattura, uccisione di anima

1. La fuga di un animale pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata al Servizio Veterinario dell'Azienda ASL competente per territorio ed alle Forze di Polizia. L'animale dovrà essere catturato da personale autorizzato con metodi **incruenti** e indolore o con l'utilizzo di strumenti di narcosi a distanza.

2. La soppressione degli animali, detenuti in rifugi o di proprietà è consentita esclusivamente se gravemente malati e non più **curabili** con terapie chirurgiche o farmacologiche, con attestazione del veterinario che la effettua con metodi eutanasi e con trasmissione del certificato di morte al Servizio Veterinario dell'Azienda ASL competente per territorio con specificazione delle cause che hanno portato alla decisione.

3. La soppressione di cani e gatti ospitati presso il **canile/gattile** municipale e/o convenzionati con il Comune potrà avvenire soltanto se gravemente malati e non più **curabili** con terapie chirurgiche o farmacologiche, con le stesse modalità eutanasiche.

4. L'Ufficio competente per la tutela degli animali provvederà a segnalare all'ordine dei veterinari ed al Servizio Veterinario Regionale (**per violazioni degli operatori del servizio veterinario ASL**) le inadempienze dei veterinari relative a quanto disposto dai **commi 2 e 3** del presente articolo. Chiunque sia sanzionato ai sensi dei **commi 2 e 3** del presente articolo non può detenere animali a qualsiasi titolo. I medici veterinari liberi professionisti sanzionati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo soggiacciono alla chiusura dell'attività per un periodo di trenta giorni.

Art. 15 – Pet therapy

1. Il Comune promuove nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali.

2. A condurre le attività dovranno essere persone che dimostrino di aver conseguito titolo di studio confacente allo scopo.

3. La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a danno della salute e dell'integrità degli animali.

4. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (AAA) e di terapie assistite dagli animali (TAA) è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.

5. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono **superare** una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali, in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di AAA e di TAA. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress **psichici** o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.

6. Gli animali impiegati in programmi di AAA e di TAA sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego da parte del medico veterinario, in collaborazione con l'addestratore. Gli animali che

manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico sono esclusi dai programmi di AAA e TAA. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di Associazioni e privati, escludendo esplicitamente la possibilità di macellazione per quelli utilizzati a fini alimentari.

7. Gli animali impiegati in programmi di AAA e TAA devono essere di proprietà degli stessi esecutori dei programmi o devono provenire da canili e rifugi pubblici e privati gestiti da Associazioni protezioniste o da allevamenti per fini alimentari o da maneggi.

Art. 16 – Allevamento, esposizione e cessione a qualsiasi titolo di animali

1. E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di vendita di animali da compagnia di esporre animali nelle vetrine o all'esterno del punto vendita.

2. Gli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale per il tempo ritenuto necessario, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provisti regolarmente, a seconda della specie, di acqua e di cibo a sufficienza. I box di custodia dovranno essere sempre puliti e sanificati. Gli animali non dovranno essere esposti continuamente a rumori ed a luce artificiale diretta e dovranno seguire un adeguato ritmo veglia sonno. I box di ricovero dovranno essere di misura adeguata alle dimensioni dell'animale per consentirne il libero movimento. Ogni esercizio commerciale non potrà detenere più di due animali per ogni box. Le voliere dovranno avere dimensione tale da permettere la completa apertura alare, così pure gli acquari e le gabbie per rettili o roditori dovranno essere di dimensione idonea a garantire il libero movimento.

3. Non sono consentite le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita diretta o indiretta di animali.

4. La vendita degli animali negli esercizi commerciali in possesso delle regolari autorizzazioni previste deve avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite all'articolo 5, al fine di evitare situazioni di stress o di sovraffollamento.

5. Gli esercizi commerciali devono osservare le disposizioni relative alle dimensioni minime delle gabbie dei volatili e degli acquari e quelle inerenti la detenzione degli animali stessi fissate dal presente Regolamento.

6. Copia conforme dei registri di carico e scarico degli animali previsti dalle normative nazionali e locali per le attività commerciali, nonché una dichiarazione sulla sorte degli animali inventurati, dovranno essere consegnati dagli esercenti all' Ufficio competente per il randagismo del Comune con cadenza trimestrale.

7. Non potranno essere effettuate vendite e cessioni a qualsiasi titolo di animali a minori di anni diciotto.

8. L'attivazione degli impianti gestiti da privati per l'allevamento, l'addestramento, il commercio o la custodia di animali deve ottenere il parere dell'Ufficio Randagismo del Comune, al fine di poter assicurare condizioni di benessere degli animali.

9. La vendita, la cessione a qualsiasi titolo o l'affidamento di cani e gatti può avvenire solo dopo i due mesi di vita, in allevamenti autorizzati, negli esercizi commerciali a norma di legge e nel canile/gattile comunale, nei canili convenzionati e in quelli privati previo rilascio all'acquirente, quindi al nuovo proprietario, di un certificato veterinario di buona salute e di almeno una copia di pubblicazione sulle necessità etologiche dell'animale in questione ed informazioni scritte sugli

obblighi di leggi e regolamenti.

10. E' vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività.

11. Ogni animale oggetto di vendita deve disporre di idoneo riparo o posatoio. Gli animali notturni non devono mai essere esposti a luce artificiale. I box e/o le gabbie devono essere dotati di barriere atte ad impedire all'utenza del negozio di toccare gli animali esposti. Le strutture espositive devono essere idoneamente ventilate e/o riscaldate.

12. Per i raduni di animali accompagnati dai proprietari e/o detentori è sufficiente la comunicazione al competente ufficio comunale. In caso di mostre e/o esposizioni, il promotore dovrà presentare idonea richiesta di autorizzazione all'ente Comune che la rilascerà previo parere dei Servizi veterinari. I cani oggetto di esposizione amatoriale e non dovranno essere muniti di chip identificativo. E' fatto divieto di esporre in pubblico per qualsiasi tipo di manifestazione promiscua cani e gatti di età inferiore ai mesi otto. Gli animali esposti dovranno essere trasportati e condotti solo con mezzi idonei e conformi alle norme vigenti. E' fatto divieto di stabulare in modo permanente gli animali esposti nei mezzi di trasporto. Gli animali esposti dovranno essere in regola con i trattamenti sanitari per le malattie infettive e la profilassi antirabbica.

Art. 17 – Macellazione degli animali

1. La macellazione di suini, ovi-caprini, volatili e conigli per uso privato familiare può essere consentita a domicilio ai sensi delle leggi vigenti, previa autorizzazione del Comune ai sensi dell'articolo 13 del Regio Decreto 3298129, sentito il parere del competente servizio del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ASL. L'autorizzazione sarà rilasciata a condizione che sia previsto ed utilizzato apposito sistema di stordimento dell'animale ai sensi del Decreto Legislativo 333 del 1998.

2. La macellazione a domicilio dei bovini per uso privato familiare è vietata ai sensi delle leggi vigenti.

3. E' fatto divieto di macellare animali nelle "fattorie didattiche" durante la visita di minorenni.

Art. 18 - Inumazione di animali

1. Oltre all'incenerimento, negli appositi impianti autorizzati, è consentito al proprietario il sotterramento di animali da compagnia, previo consenso, in terreni privati allo scopo e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili agli umani ed agli animali, ai sensi del Regolamento (CE) n. 106912009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante "norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano" con autorizzazione del Servizio Veterinario dell'Azienda Asl competente per territorio.

2. Il Comune, può concedere in comodato o adibire in proprio, anche ai sensi della normativa regionale vigente, appositi terreni recintati finalizzati a diventare cimiteri per cani, gatti ed altri animali.

Art. 19 – Associazioni animaliste e zoofile

1. Le Associazioni animaliste e le Associazioni zoofile iscritte nei Registri regionale, nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precipui compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine:

a) possono gestire in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al

raggiungimento del benessere animale;

b) collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente Regolamento;

2. Il Comune promuove lo sviluppo dell'Associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento, attraverso l'acquisizione di finanziamenti per la realizzazione di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali.

Titolo IV – LIBERO ACCESSO DEGLI ANIMALI

Art. 20 – Accesso negli esercizi pubblici, commerciali, nei locali e uffici aperti al pubblico e sui mezzi di trasporto pubblico

1. Laddove una norma di legge non disponga diversamente, è consentito l'accesso degli animali d'affezione in tutti i luoghi pubblici, a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, nonché ai locali e uffici aperti al pubblico e su tutti i mezzi di trasporto pubblico e privato operanti sul territorio del Comune.

2. Ai cani, accompagnati dal detentore a qualsiasi titolo, è consentito il libero accesso nei luoghi di cui al **comma 1**, purché obbligatoriamente condotti al guinzaglio di misura non superiore a 1,5 mt. di lunghezza e purché i proprietari siano dotati di museruola da far indossare all'occorrenza. Tutti i cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari. Per i gatti è obbligatorio il trasportino. Il detentore a qualsiasi titolo deve aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso.

3. E' concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi che, presentata documentata e motivata comunicazione al Sindaco, predispongano appositi e adeguati strumenti di accoglienza atti alla custodia degli stessi durante la permanenza dei proprietari **all'interno** del medesimo esercizio. Non è consentito al Responsabile dell'esercizio commerciale vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.

4. I cani accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal **comma 2** del presente articolo, a tutti gli Uffici Comunali.

5. Nel caso del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi non hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica se prenotati, di rifiutare il trasporto di animali di qualsiasi taglia. I gatti devono essere sempre alloggiati in un trasportino.

6. Ai cani è consentito l'accesso muniti di guinzaglio di misura non superiore ad 1,5 m. di lunghezza e purché i proprietari siano dotati di museruola da far indossare all'occorrenza nelle case di cura, nelle case di riposo e nelle apposite aree degli ospedali per far visita ai proprietari ricoverati.

7. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso in tutti i cimiteri purché muniti di guinzaglio di misura non superiore ad 1,5 m. di lunghezza e purché i proprietari siano dotati di museruola da far indossare all'occorrenza.

Art. 21 – Accesso ai giardini pubblici, parchi, aree verdi.

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi giardini, parchi, aree verdi attrezzate.

2. E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio di misura non superiore ad 1,5 m. di lunghezza e i proprietari dovranno essere dotati di museruola da far indossare all'occorrenza. Il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo è responsabile del controllo e della conduzione degli animali e risponde, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso.

3. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine le stesse siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani all'esterno delle stesse.

Art. 22 – Aree destinate ai cani

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, sono individuati, autorizzati e realizzati, mediante appositi cartelli e delimitazioni fisiche, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature. La gestione delle strutture ludico-ricreative per cani nelle suddette aree può essere affidata alle associazioni animaliste di cui all'articolo 19.

2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali, o arrechino danni a cose.

3. Su tutto il territorio cittadino è fatto obbligo ai detentori di cani di rimuovere le deiezioni solide degli stessi prodotte durante le loro uscite.

4. Anche in tali spazi è obbligatorio rimuovere accuratamente le deiezioni solide.

Titolo V - CANI

Art. 23 - Attività motoria e rapporti sociali

1. Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria. I cani custoditi in appartamento, in box o recinto con spazio all'aperto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore da quella minima richiesta dal successivo articolo 24.

2. Ogni canile o rifugio pubblico o privato deve disporre di un'adeguata area di sgambamento per i cani, da usare con regolarità per ogni cane detenuto.

3. Al fine di tutelarne il benessere è consentito far abbeverare animali domestici o attingere acqua per lo stesso fine, dalle fontane pubbliche.

4. E' vietato tenere i cani in isolamento e in condizioni che rendono impossibile il controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.

Art. 24 - Dimensioni dei recinti

1. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 20; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6.

2. Per i cani custoditi in box la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 9 per cane. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 4.

Art. 25 - Guinzaglio e museruola

1. I cani di proprietà circolanti nelle pubbliche vie o in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché nei luoghi condominiali comuni, sono condotti con guinzaglio di lunghezza non superiore a metri due. La museruola, rigida o morbida, va sempre portata con sé e applicata al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta motivata delle Autorità competenti.

2. Nelle aree appositamente attrezzate, nelle proprietà private e nei luoghi aperti dove non sono presenti altre persone i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore.

Art. 26 – Cani liberi accuditi

1. Quale strumento alternativo per la lotta al fenomeno del randagismo e per evitare la reclusione a vita nei canili, ai sensi della Circolare del Ministro della Sanità 14 Maggio 2001 n. 5, il Comune riconosce e promuove la figura del cane di quartiere.

2. Le condizioni che rendono possibile il riconoscimento del cane di quartiere vengono definite concordemente entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, dal Servizio Veterinario delle Aziende ASL territorialmente competenti, in accordo con le Associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali riconosciute operanti sul territorio. Tali Associazioni, o i privati cittadini che abitualmente si prendono cura dei cani che vorrebbero far riconoscere come cani di quartiere, propongono all'Ufficio Randagismo del Comune ed al Servizio veterinario della Azienda ASL territorialmente competente per il parere tecnico, la domanda di riconoscimento dei singoli cani, dei quali assumono l'onere della gestione volta a garantire all'animale i parametri minimi di sostentamento: somministrazione di acqua, di alimenti ed antiparassitari e pulizia del ricovero.

3. I cani liberi accuditi devono essere vaccinati, chippati e sterilizzati gratuitamente dal Servizio veterinario della Azienda ASL territorialmente competente, o da un medico veterinario libero professionista convenzionato con il Servizio veterinario della Azienda ASL territorialmente competente o da un medico veterinario indicato dalle Associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali regolarmente iscritte all'Albo regionale.

4. I cani liberi accuditi devono essere iscritti all'anagrafe canina, muniti di microchip a nome del Comune competente, che se ne assume l'onere della responsabilità della proprietà del cane e devono portare una medaglietta ben visibile dove devono essere indicati chiaramente i dati relativi al Comune – recapito telefonico del privato cittadino che abitualmente si prende cura dell'animale.

Art. 27 – Raccolta deiezioni

I cani, per i bisogni fisiologici, dovrebbero essere preferibilmente condotti negli spazi di terra in prossimità di alberi, negli spazi verdi, nelle aree attrezzate dei parchi pubblici ed in prossimità degli scolatoi a margine dei marciapiedi. In ogni caso, i proprietari o i detentori sono obbligati all'immediata raccolta delle feci emesse dai loro animali, in modo preservare lo stato di igiene e decoro del luogo. A tal fine, gli accompagnatori dei cani hanno l'obbligo di essere muniti di palette ecologiche o altra attrezzatura idonea all'asportazione delle deiezioni. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati alla effettuazione della raccolta delle feci.

Art. 28 – Centri di addestramento – educazione – asilo

1. Chi intende attivare un centro di addestramento-educazione-asilo per cani deve presentare richiesta al Sindaco. L'autorizzazione verrà rilasciata previo parere favorevole dell'Ufficio competente per il Randagismo, sentito il Servizio Veterinario Azienda ASL competente per

territorio.

2. All'atto della domanda, il responsabile del Centro di addestramento-educazione-asilo fornisce il curriculum degli addestratori e/o degli educatori e/o degli operatori impiegati ed una dichiarazione nella quale si impegna a non utilizzare metodi coercitivi, a non eseguire addestramenti intesi ad esaltare l'aggressività dei cani e rispettare le disposizioni del presente Regolamento.

3. I centri in funzione all'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adempiere al procedimento di cui ai precedenti commi presentando la domanda entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 29 – Adozioni da canili/gattili e da privati cittadini, sterilizzazione

1. L'Ufficio competente per il Randagismo autorizza gli affidi temporanei e le adozioni di cani e gatti solo se effettuati esclusivamente presso il Canile/Gattile Comunale o convenzionato, con garante un'Associazione di volontariato animalista iscritta all'Albo Regionale, a persone che diano garanzia di buon trattamento. Per tale pratica l'Ufficio competente per il randagismo adotterà un modulo ufficiale per l'operazione entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento che potrà essere aggiornato quando necessario, previo parere di congruità del modulo delle associazioni animaliste operanti sul territorio cittadino da almeno tre anni.

2. La pratica della sterilizzazione di cani e gatti, che deve essere incentivata in ogni forma per la detenzione presso i cittadini, è obbligatoria nei canili pubblici e privati ad esclusione degli allevamenti iscritti al relativo Albo della Regione Campania.

Titolo VI - GATTI

Art. 30 - Definizione dei termini usati nel presente titolo

1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.

2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti, minimo due, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo. La presenza della colonia felina può essere segnalata tramite apposito cartello.

3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "tutore".

Art. 31 - Tutela dei gatti liberi

I gatti liberi che vivono nel territorio sono tutelati dal Comune.

Art. 32 - Compiti dell'Azienda ASL

L'Azienda ASL provvede, in base alla normativa vigente, alla sterilizzazione dei gatti liberi reinmettendoli, in seguito, anche tramite tutori ed Associazioni animaliste all'interno della colonia di provenienza. Provvede, altresì, alla vigilanza sanitaria sulla corretta gestione delle colonie stesse.

Art. 33 - Cura delle colonie feline da parte del tutore

1. Il Comune riconosce e sostiene, anche tramite la stipula di accordi, l'attività benemerita dei cittadini che, come tutori, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove periodici corsi di informazione in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria ASL competente per territorio e le Associazioni di volontariato animalista, anche per il monitoraggio sulla colonia.

2. Chi intende accudire una colonia felina deve fare richiesta al Servizio Veterinario dell'Azienda ASL ed al comando locale di polizia municipale. A seguito di sopralluogo sulla colonia, verrà rilasciata apposita attestazione dalla Asl, che sarà inviata per conoscenza al competente Ufficio comunale per il randagismo.

3. Al tutore è permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi habitat nel quale i gatti trovano cibo, rifugio e protezione.

4. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata dai tutori e/ o da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale o dalla ASL.

Art. 34 - Colonie feline

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.

2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Servizio Veterinario Azienda ASL competente per territorio in collaborazione le Associazioni ed i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute. Il Comune istituisce un apposito registro delle colonie feline.

3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con il competente Servizio Veterinario Azienda ASL competente per territorio ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie riguardanti persone o gli stessi animali o comprovate motivazioni di interesse pubblico. Il Comune è competente ad individuare idoneo sito per il trasferimento della colonia.

Art. 35 - Alimentazione dei gatti liberi

I tutori sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano evitando la dispersione di alimenti, provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto ed asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi ad esclusione dell'acqua.

TITOLO VII – EQUINI

Art. 36 - Principi distintivi

1. Il cavallo utilizzato per compagnia, lavoro o attività sportiva va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo, non potrà quindi essere macellato o ceduto a qualunque titolo per la macellazione.

2. Gli equini che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta, chiusa almeno su tre lati, atta a ripararli dal sole e dalle avverse condizioni atmosferiche, devono avere sempre disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.

3. È fatto assoluto divieto di mantenere gli equidi in poste, sia all'interno dei box che all'aperto. È concesso di legare i cavalli solo per il tempo necessario alle operazioni di strigliatura e per gli interventi di mascalcia, ovvero per brevi soste.

4. La superficie minima del box deve essere "2 volte l'altezza al garrese x 2 volte l'altezza al garrese", ovvero per un cavallo di 160 cm di altezza al garrese la superficie minima corrisponde a 3,2 m x 3,2 m = 10,24 mq. L'altezza dei ricoveri non deve essere inferiore ai 3 m di media e

comunque adeguata alla taglia dell'animale, che deve poter stazionare senza problemi di movimento. Nel box si dovrà provvedere alla frequente sostituzione della lettiera per garantire l'adeguata igiene degli zoccoli. Le scuderie devono essere spaziose e ben aerate. La superficie minima del box per fattrici e stalloni è di 4 m x 5 m. È fatto comunque obbligo di garantire la possibilità agli equidi scuderizzati di compiere attività motoria libera all'aperta in un paddock di adeguate dimensioni ogni giorno per almeno 8 ore.

5. È fatto divieto di tenere in segregazione sociale gli equidi. Gli animali scuderizzati devono poter avere la possibilità di relazionarsi con i propri simili. A tal uopo, le finestre superiori dei box devono essere lasciate aperte, affinché gli animali possano vedersi e fare attività di grooming.

6. I proprietari e/o detentori di equidi devono assicurare nutrimento adeguato secondo la razza, l'età e le condizioni fisiche degli animali, assistenza sanitaria e regolari interventi di mascalcia.

7. È fatto altresì divieto di impastoiare gli arti dei cavalli, accorciare il fusto della coda, modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli.

8. Gli equidi impiegati in attività di lavoro non devono essere sottoposti a sforzi e/o pesi eccessivi, e devono godere di sufficiente riposo e alimentazione adeguata all'attività svolta. Parimenti, è vietato utilizzare per lavoro e per la monta equidi anziani, malati e fiaccati, nonché le fattrici in stato di gravidanza.

9. È fatto divieto di utilizzare sugli equidi strumenti coercitivi che li possano danneggiare fisicamente e psicologicamente. Con particolare riguardo alle stereotipie comportamentali – detti "vizi di stalla" - come il ticchio d'appoggio e il ballo dell'orso, si sconsiglia l'utilizzo del collare costrittivo e l'immobilità forzata legando l'animale ai due lati della testa, a favore di una terapia atta al recupero comportamentale (spostamento dell'equide all'aperto, introduzione in un branco, arricchimento ambientale).

10. Gli equini non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, e non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani o malati.

11. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati, quando non lavorano.

12. Il Comune si impegna ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi, o altri ungulati, solo dopo aver verificato, attraverso personale appositamente delegato e presente sul posto prima dello svolgimento della gara, che: a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato; b) il percorso della gara sia circoscritto con adeguate sponde tali da ridurre considerevolmente il danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza delle persone che assistono; c) il Servizio Veterinario Azienda Asl verifichi lo stato di salute e l'identità degli animali, secondo le prescrizioni dell'Ordinanza contingibile ed urgente del Ministero della Salute, concernente la disciplina di manifestazioni pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati.

Titolo VIII - VOLATILI, FAUNA SELVATICA E PICCOLA FAUNA

Art. 37- Detenzione di volatili

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
2. Gli spazi e le modalità di detenzione dei volatili da parte di privati non dovranno mai essere inferiori a quelle stabilite nell' Allegato A del presente Regolamento.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti i viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.

Art. 38 - Tutela dei volatili e della fauna selvatica

1. E' fatto assoluto divieto a chiunque di danneggiare o distruggere i nidi di rondine, balestruccio e Rondone e di qualunque altro uccello. Possibili deroghe sono ammesse in caso di restauri o ristrutturazioni solo al di fuori del periodo di nidificazione degli uccelli (dal 15 febbraio al 15 settembre) in base a specifiche e individuali autorizzazioni comunali previa verifica della tutela degli animali e a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali.
2. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della protezione della fauna selvatica, della pesca e delle normative sanitarie.
3. Sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie e qualsiasi prelievo operato dai soggetti autorizzati dalla normativa regionale deve essere comunicato in anticipo alla competente ASL.
4. La pulizia di fontane pubbliche, degli alvei dei laghetti artificiali o naturali e dei corsi d'acqua, con presenza di mammiferi, uccelli, rettili o anfibi, dovrà sempre avvenire comunicando tale intenzione in anticipo alla data d'inizio dei lavori alla competente ASL per i necessari eventuali controlli che escludano danni agli animali.
5. E' vietato recare disturbo, detenere, danneggiare, uccidere, trasferire e commercializzare uova e specie di uccelli o mammiferi appartenenti alla fauna selvatica nonché danneggiare o distruggere nidi e tane. La detenzione e il trasferimento potranno essere effettuate dalle strutture autorizzate e dalla Autorità competenti ai sensi della vigente normativa. Il presente comma si applica in tutte quelle situazioni e quelle specie non comprese da altre normative.
6. E' vietato disturbare, catturare e danneggiare nelle aree di verde pubblico la fauna, ivi comprese tutte le specie di anfibi e rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve.
7. E' vietato utilizzare diserbanti e/o disseccanti per la pulizia di fossi e torrenti nonché sugli argini e cigli da questi per una distanza di massima piena di 10 metri.
8. E' vietato utilizzare la pratica del piro diserbo ovvero la bruciatura delle stoppie.
9. Chiunque detenga, a qualsiasi scopo e prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, individui appartenenti alla fauna selvatica è obbligato a denunciarne il possesso, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, mediante comunicazione scritta da inviare

all'Ufficio competente per il randagismo.

Titolo IX - ANIMALI ACQUATICI

Art. 39 - Detenzione di specie animali acquatiche

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
2. Gli spazi e le modalità di detenzione di specie animali acquatiche da parte di privati non dovranno mai essere inferiori a quelle stabilite nell'Allegato A del presente Regolamento.

Art. 40 - Divieti

Oltre a quanto già vietato dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, nonché di pesca marittima e di pesca in acque interne, di acquicoltura, di polizia veterinaria e di igiene degli alimenti di origine animale, è fatto assoluto divieto di:

- a) lasciare l'ittiofauna in acquari che non abbiano le dimensioni e le caratteristiche di cui all'Allegato A del presente Regolamento;
- b) conservare ed esporre per la commercializzazione sia all'ingrosso che al dettaglio, nonché per la somministrazione, prodotti della pesca vivi ad esclusione dei molluschi lamellibranchi (cosiddetti frutti di mare), al di fuori di adeguate vasche munite di impianto di ossigenazione e depurazione dell'acqua con lunghezza minima quattro volte superiore alla lunghezza dell'animale più grande; oltre i due esemplari la dimensione minima va aumentata del 20% per ogni animale aggiunto;
- c) procedere alla macellazione dei prodotti della pesca negli esercizi di vendita al dettaglio, dove detti animali, ad esclusione dei molluschi lamellibranchi, dovranno essere mantenuti in vasche con le caratteristiche descritte al precedente punto b) fino alla consegna al consumatore finale;
- d) mettere in palio e cedere in premio in occasione di tiri a segno, pesche, riffe, lotterie o analoghe situazioni ludiche, animali acquatici di qualsiasi specie;
- e) Tenere permanentemente le **chele** legate ai crostacei.

Titolo X - ANIMALI ESOTICI

Art. 41 - Tutela degli animali esotici

1. Per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.
2. I possessori di animali esotici sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al Comune per il tramite del Servizio veterinario Azienda ASL territorialmente competente.
3. La domanda deve essere corredata dalle certificazioni e dagli atti che consentano la identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modificazioni e integrazioni.
4. L'autorizzazione alla detenzione è nominativa ed è rilasciata esclusivamente al legittimo possessore dell'animale.
5. La domanda di autorizzazione alla detenzione di cui al precedente comma deve essere presentata dal possessore entro otto giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cattività.

6. I possessori sono altresì tenuti a denunciare al Comune, entro otto giorni, la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.
7. L' allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Comune.
8. La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al servizio veterinario della azienda sanitaria locale territoriale competente.
9. L' autorizzazione è valida esclusivamente per l'allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella domanda.
10. In caso di cessazione dell'attività di cui al precedente primo comma, dovrà pervenire segnalazione al Comune entro trenta giorni.
11. Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a dimostrare, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modifiche ed integrazioni.
12. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Comune, su istruttoria a parere favorevole del servizio veterinario delle aziende sanitarie locali competenti per territorio.
13. Nella fase istruttoria, spetta al Servizio veterinario dell' Azienda ASL accertare:
 - a) la conoscenza, da parte del possessore degli animali, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo degli animali oggetto della domanda di autorizzazione alla detenzione, all' allevamento per il commercio ed al commercio;
 - b) che i ricoveri e/ o le aree destinati agli animali possiedano requisiti strutturali ed igienico - sanitari rapportati alle esigenze degli animali da detenersi e forniscano garanzie idonee alla prevenzione di rischi od incidenti alle persone. Gli spazi e le modalità di detenzione degli animali esotici non dovranno ad ogni modo essere mai essere inferiori a quelle stabilite nell' Allegato A del presente Regolamento.
14. La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione o in condizioni diverse da quelle previste all' atto dell'autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano la revoca della eventuale autorizzazione e l' emissione, da parte del Comune, del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonché l'eventuale trasferimento degli stessi, a spese del detentore ad un idoneo centro di ricovero.

Titolo XI - PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI PER FINI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI

Art. 42 – Tutela degli animali allevati e/o utilizzati per fini sperimentali

1. Su tutto il territorio comunale vengono incentivate iniziative volte all'implementazione dei metodi alternativi al modello animale, come già espresso nel Decreto nazionale e nella Direttiva europea legiferanti in materia, contribuendo anche economicamente allo sviluppo e alla convalida degli stessi e formando personale esperto.
2. Il Comune si impegna a limitare e dissuadere l'utilizzo e l'allevamento di animali per fini sperimentali, incentivando e preferendo la conversione di stabulari utilizzatori in Centri di ricerca che si avvalgono di metodi alternativi e non autorizzando, se non in casi eccezionali, l'apertura di nuovi stabilimenti allevatori e fornitori di animali da utilizzare per fini scientifici.

3. Il Comune incoraggia iniziative volte al recupero, riabilitazione ed affido di animali utilizzati per la sperimentazione. Gli animali che secondo il responsabile della ricerca, di concerto con il veterinario responsabile, sono avviabili alla riabilitazione, possono essere consegnati, in seguito a loro esplicita richiesta, a rappresentanti di Associazioni per la protezione degli animali.

Titolo XII – COMMISSIONE COMUNALE DIRITTI DEGLI ANIMALI

Art. 43 - Commissione Comunale Diritti degli animali - Ufficio Diritti Animali Garante per gli animali

1. Il Comune stabilisce rapporti stabili di consultazione con le Associazioni Animaliste nazionali e locali esistenti sul territorio, relativamente alle materie previste dal presente Regolamento. A tal fine presso il Comune viene costituita una Commissione consultiva così composta:

- a) Il Sindaco o suo Delegato;
- b) Il Responsabile del Servizio Veterinario o suo rappresentante;
- c) Un rappresentante o suo delegato delle Associazioni animaliste di volontariato operante a livello locale e/o regionale.
- d) Un veterinario libero professionista scelto dalle Associazioni animaliste.
- e) Due consiglieri comunali, uno di maggioranza ed uno di opposizione.
- f) Un rappresentante dell'Ufficio Diritti degli animali (UDA) se esistente.

2. La Commissione di cui sopra ha compiti propositivi verso il Sindaco per i provvedimenti da adottare, nonché di vigilanza rispetto a quanto indicato nel medesimo Regolamento e previsto dalle vigenti disposizioni di legge. La Commissione si riunisce obbligatoriamente almeno una volta ogni quattro mesi e la sua durata coincide con il mandato del Sindaco. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Comune, preso atto della necessità di istituire un UFFICIO DIRITTI ANIMALI, con poteri consultivi, propositivi ed informativi e di nominare un GARANTE PER I DIRITTI DEGLI ANIMALI, attiva tutte le procedure atte all'istituzione di detti uffici, affinché l'UDA ed il GARANTE lavorino in sinergia per lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- supporto all'attuazione delle linee guida per l'adozione di Regolamenti, Deliberazioni, atti in materia di tutela degli animali e per la formulazione di proposte di modifica di leggi regionali, nazionali o di nuove normative;
- supporto all'attuazione di linee guida per lo sviluppo di azioni e politiche finalizzate alla tutela degli animali;
- supporto all'attuazione di linee guida per la comunicazione e sensibilizzazione per educare i cittadini ad un corretto rapporto tra l'uomo e gli altri animali, per prevenire l'abbandono degli animali domestici e per incentivare le adozioni e le pratiche di prevenzione del randagismo;
- supporto all'attuazione di linee guida in materia di prevenzione degli abusi sugli animali e di controlli sul territorio svolti dalla Polizia Locali o altri enti ed associazione preposti;
- raccordo e interazione con le Associazioni attive nel campo della protezione animale, da cui raccoglieranno proposte e suggerimenti;
- impulso a indagini, da parte di Polizia Locale, ASL e altri enti competenti, in caso di violazioni di leggi e regolamenti inerenti la tutela degli animali.
- affermazione e difesa dei principi e valori fondamentali per il benessere e la protezione degli animali d'affezione.

Titolo XIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44 – Sanzioni

1. Chiunque commette una violazione del presente Regolamento è soggetto al pagamento di una somma da euro 150,00 ad euro 750,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le

modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n.689. La sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni.

2. Nei casi previsti dalla medesima legge n.689/81 e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si procede, altresì, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione. Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido. L'animale sequestrato viene affidato in custodia ad un'apposita struttura di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge. Dopo la confisca, l'animale viene assegnato alla stessa struttura di accoglienza, che ne è depositaria, per essere consegnato in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e garantisca, in maniera documentata, il benessere dell'animale.

3. La violazione compiuta nell'esercizio di un'attività di allevamento, trasporto, addestramento e simili, o comunque commerciale, subordinata al rilascio di un'autorizzazione, licenza o altro atto di consenso comunque denominato, comporta l'obbligo di sospensione dell'attività, fino a che non venga rimossa l'inadempienza, e la successiva revoca del titolo abilitativo, qualora l'infrazione permanga oltre 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione o qualora lo stesso tipo di infrazione sia sanzionata più di due volte.

4. Al fine di assicurare una corretta ed informata esecuzione del presente Regolamento, delle leggi e di altri Regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali, l'ufficio Randagismo, anche in collaborazione con la Polizia Municipale provvede alla redazione ed alla diffusione capillare con periodicità almeno annuale di campagne informative anche presso scuole, sedi comunali, Associazioni, negozi di animali, allevamenti, ambulatori veterinari.

5. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente regolamento affluiscono nel capitolo di Bilancio destinato alle spese comunali per il randagismo.

6. Il comune provvede all'emissione di provvedimenti motivati che vietino la detenzione di animali, anche per finalità commerciali o lucrative, a chiunque rinunci per due volte al possesso di un animale mediante cessione spontanea alla pubblica amministrazione o nei casi di sanzione, condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del Codice di procedura penale o decreto penale di condanna ai sensi dell'art 459 c.p.p. e ss, per i delitti previsti dagli articoli 544 bis, *ter*, *quater*, *quinqies*, 638 e 727 del Codice penale, così come modificati dalla Legge 189 del 20-07-2004, o abbiano pendenti più di un procedimento penale in corso in tale ambito.

7. Il comune, senza preclusione e pregiudizio per l'azione penale, predispone un apposito servizio per:

- a) l'emissione dei **provvedimenti** di divieto di detenzione di animali con carattere di esecutorietà;
- b) la revoca delle autorizzazioni amministrative all'esercizio dell'attività commerciale nei casi previsti.
- c) il recupero degli oneri e delle spese a carico del trasgressore ai sensi del D.P.R. 571/1982.
- d) la predisposizione di un registro degli allevatori presenti sul territorio comunale.

Tutti i dati relativi agli atti comunali di cui alle lettere a) b) e d) sono trasmessi al Ministero della Sanità ed alla Regione, sono prontamente disponibili alle forze di polizia, agli organi di controllo e sono regolarmente trasmessi alla Regione. L'azione esercitata dal Comune in applicazione delle lettere a) e b) del presente **comma** comportano l'esercizio della relativa azione penale e la confisca degli animali. Il Comune, quale massima autorità locale, è preposto nonché responsabile della tutela di tutti gli animali presenti sul proprio territorio, promuove l'azione penale, civile e esercita l'azione amministrativa per quanto attiene gli atti illeciti rivolti contro gli animali.

8. Il Comune provvede entro 24 mesi dall'approvazione del presente regolamento, al sequestro ed alla chiusura delle attività con fini di lucro concernenti animali, se sprovviste delle necessarie autorizzazioni o non idonee. L'impossibilità del gestore di ottemperare al buon accudimento degli animali anche in forza di un provvedimento amministrativo o giudiziario, impone ai comuni l'onere di assumere tempestivamente la gestione, fino alla definitiva chiusura della struttura stessa, effettuando azione di rivalsa sul trasgressore.

Art. 45 – Convenzioni ed Appalti

Per tutti i compiti di propria competenza, il Comune può avvalersi delle Associazioni animaliste, dei servizi veterinari pubblici o privati, di altri soggetti privati idonei che diano garanzie di buon trattamento degli animali. La gestione dei servizi di competenza dei comuni deve essere concessa in convenzione al richiedente che maggiormente assicura qualità e garanzie di benessere degli animali. Il Comune privilegia, in ogni caso, la gestione IN HOUSE dei servizi di mantenimento e custodia degli animali vaganti catturati sul territorio cittadino. La gestione di tali servizi, in ogni caso, non può essere affidata a soggetti che abbiano compiuto o siano in attesa di giudizio per reati contro gli animali e deve essere affidata prioritariamente alle Associazioni animaliste, preferibilmente operanti da più di due anni nell'ambito territoriale di competenza del Comune appaltatore. Laddove si rilevi la necessità di appaltare i servizi di mantenimento e custodia degli animali vaganti mediante convenzionamento con strutture private, il Comune provvede all'appalto dei servizi mediante la stipula di apposite convenzioni sulle quali è tenuto vigilare attraverso costanti controlli e la continua interazione con i propri gestori. Nella commissione tecnica di valutazione per l'aggiudicazione dell'appalto dovrà essere sempre presente almeno un membro dell'Ufficio Tutela animali e/o il Garante per i diritti degli animali. Gravi o ripetute violazioni ai termini delle convenzioni costituiscono motivi di risoluzione dei contratti d'appalto, i cui corrispettivi sono liquidati con cadenza mensile posticipata e solo dopo aver verificato il rispetto delle condizioni contrattuali e le condizioni di benessere degli animali. Per la custodia dei randagi di sua proprietà, il Comune può convenzionarsi solo con oasi feline e/o canili privati le cui strutture insistano nell'ambito territoriale di competenza della propria ASL di riferimento (ASL ex Caserta 1). Il Comune, prescindendo dai termini contrattuali già concordati con i gestori, provvede a garantire nelle oasi feline e nei canili pubblici o privati convenzionati, la regolare apertura delle strutture al pubblico, la costante attività di volontariato e la possibilità dei delegati delle Associazioni animaliste di effettuare regolari controlli non concordati.

Art. 46 – Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato, Servizi Veterinari ASL, Corpi di Polizia Regionali, Polizia Provinciale, le Associazioni animaliste e protezioniste operanti sul territorio cittadino da almeno due anni ed il Servizio Ispettivo Annonario relativamente alla vigilanza delle attività commerciali.

2. Il Comandante della Polizia Municipale dispone la formazione del personale, appositamente e periodicamente aggiornato su etologia e legislazione in tema di animali d'affezione, che opera in sinergia con l'Ufficio Randagismo ed in collaborazione con le Associazioni di volontariato animaliste riconosciute nell'Albo regionale speciale e le Onlus con finalità statutarie di protezione degli animali.

Art. 47 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme comunali con esso incompatibili.

Art. 48 - Norme transitorie

Al fine di facilitare l'adeguamento da parte del proprietario o detentore a qualsiasi titolo, nonché dei rivenditori di animali alle innovazioni normative introdotte dal presente Regolamento, ove il termine non sia già diversamente e perentoriamente stabilito dal Regolamento medesimo, si fissa in 180 giorni dalla sua entrata in vigore il termine concesso per la messa a norma delle strutture di manutenzione e detenzione degli animali.

ALLEGATO A

Norme minime di riferimento per la detenzione di animali esotici e selvatici

UCCELLI

Le voliere devono avere dimensioni tali da consentire agevolmente il volo fra almeno due posatoi, disponibilità di acqua per la pulizia del piumaggio, cassette nido o comunque un posatoio munito di riparo per le specie che lo richiedono.

Si applicano inoltre le seguenti misure minime e prescrizioni (fra parentesi il numero massimo di esemplari, per esemplari in più aumentare in proporzione):

Specie	Base (m)	Altezza	Altre prescrizioni
Struzzo, Emù, Casuario Nandù	Aree in grado di fornire spazio per una corsa piana e	2,5	Densità per esemplare adulto: 50 mq per Struzzo, Emù e Casuario.
Cormorani (6) Pellicani	10 x 5	2,5	Vasca di m 2,5 x 2, profondità 1
Aironi di piccola e media	5 x 4	2,5	Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20
Aironi di grande taglia. Cicogne.	10 x 5	2,5	Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
Fenicotteri (4)	15 x 5	2,5	Vasca di m 5 x 4, profondità 40
Anatre	4 mq a capo		Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20
Oche	15 mq a capo		Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20
Rallidi di piccole dimensioni Caradriformi (6)	5 x 4	2,5	Per specie acquatiche vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
Gabbiani (5)	10 x 5	2,5	Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
Coraciformi , Picchi, Corvidi (4)	5 x 4	2,5	Martin pescatori: vasca di m 2,5
Rapaci notturni di piccole e medie	5 x 4	2,5	Nido artificiale a cassetta.
Rapaci notturni di grandi	15 x 5	2,5	Nido artificiale a cassetta.
Falchi (2- 5) Sparvieri (2) Nibbi e Albanelle (3) Poiane (3)	10 x 5	2,5	
Aquile (2) Avvoltoi (4)	20 x 5	3,5	
Galliformi di taglia media	4 mq a capo	2,5	Posatoi

Si deve inoltre garantire:

- che le voliere siano posizionate correttamente ovvero non esposte a correnti d'aria, alla luce artificiale o solare diretta e lontano da fonti di calore;
- una corretta pulizia delle gabbie, delle voliere, delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno;
- un numero sufficiente di mangiatoie ed abbeveratoi posizionati in modo tale che tutti gli animali vi possano accedere con facilità e senza toccare il fondo della struttura di ricovero.

E' fatto divieto di:

- rilasciare volatili in ambiente, anche in occasione di cerimonie o feste, ad eccezione di quelli curati dai riconosciuti Centri di Recupero Animali Selvatici;
- lasciare permanentemente all'aperto senza adeguata protezione specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
- tenere volatili acquatici tipo oche o anatre permanentemente in spazi privi di stagni o vasche adatti alla loro naturale permanenza in acqua;
- strappare le penne, amputare le ali o altri arti salvo che per ragioni mediche e chirurgiche e/o forza maggiore; nel qual caso deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione. Tale certificato deve essere conservato a cura del detentore dell'animale e deve seguire l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;
- mantenere i volatili legati al trespolo o imbracati con catenelle o legati in qualsiasi modo salvo diversa prescrizione formulata per iscritto dal veterinario, il quale dovrà indicare la data di inizio e quella di termine di tale prescrizione.

MAMMIFERI

Conigli. I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti; le gabbie non devono essere dotate di spigoli o superfici che possano provocare danni al coniglio stesso, non devono assolutamente essere usate le gabbie col fondo a griglia. Il fondo deve essere coperto da uno strato di materiale morbido, assorbente e atossico. E' vietato detenere conigli in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare. Sono da evitare le gabbie chiuse su tutti i lati da pareti di plastica o vetro. Le gabbie per conigli devono avere lunghezza pari almeno a quattro volte la lunghezza dell'animale, con altezza tale da permettere all'animale la stazione eretta ed in ogni caso adeguata alla necessità di movimento dell'animale stesso. E' vietata la detenzione permanente dei conigli in gabbia e deve essere loro garantito un congruo numero di uscite giornaliere. La superficie minima delle gabbie per la detenzione temporanea dei conigli in transito presso negozianti è fissata in 0,5 mq., con un'altezza non inferiore a 40 cm., aumentata di 0,25 m2 per ogni ulteriore esemplare.

Furetti. La gabbia per un furetto adulto deve essere metallica (non di vetro, né di legno) e deve avere una dimensione minima di almeno 6 mq. Per ogni animale in più devono essere previste superfici aumentate del 10%. Per le loro caratteristiche etologiche i furetti devono poter avere accesso ad un giaciglio angusto e totalmente buio (altrimenti diventano ansiosi ed aggressivi). Se alloggiata all'aperto la gabbia deve avere una zona ben riparata dalle intemperie dove è presente una tana ben isolata. La lettiera deve essere fatta di truciolo di legno, striscioline di carta o materiali adeguati e deve essere pulita regolarmente. Devono essere previsti arricchimenti ambientali (tunnel, ripari, nidi bui, ecc).

Scoiattolo. Gabbie di almeno 70 x 45 x 70 cm di altezza con rete a maglie inferiori a 2 cm, alcuni grossi rami naturali, nido con un foro di entrata di 3 cm e di dimensioni superiori a 15 cm. La lettiera deve essere costituita da torba, fieno di buona qualità o altri materiali adeguati e deve essere mantenuta in buone condizioni. Può essere collocata anche all'esterno evitando un'esposizione al pieno sole, sbalzi termici o insufficiente ventilazione. La gabbia deve essere dotata di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

Criceto e Topi. Gabbia di almeno 56 x 35 x 50 cm di altezza, preferibilmente con sbarre orizzontali, con abbondante lettiera fatta con tutolo di mais, truciolo di abete, striscioline di carta o altri materiali adeguati, da cambiare 1 – 2 volte alla settimana. La gabbia deve essere dotata di accessori (scala, galleria di tubi, tunnel, ramificazioni, trapezio, ruota) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

Cavia. Gabbia: almeno cm. 68 x 35 x 34 di altezza, con lettiera costituita da fieno di buona qualità, paglia, truciolo di legno, tutolo di mais o altro materiale adeguato. La gabbia deve essere dotata di accessori (rifugi, rastrelliera, rami anche da mordere per assicurare il corretto consumo dei denti) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

Cincillà. Gabbia di almeno cm. 70 x 45 x 60 di altezza, con abbondante lettiera fatta di fieno in spesso strato, truciolo di legno, tutolo di mais o analogo materiale idoneo. La gabbia deve prevedere diversi piani ed essere dotata di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

RETTILI

Serpenti: (Dimensioni per 1 – 2 esemplari). I terrari devono avere le seguenti dimensioni: lunghezza: pari almeno al 66% della lunghezza dell'animale maggiore contenuto; larghezza: pari almeno al 40% della lunghezza dell'animale maggiore contenuto; altezza: pari al 40% (66% per le specie arboricole) dell'animale maggiore contenuto. Devono, comunque, sempre essere rispettate le seguenti dimensioni minime: cm 60 x 40 x 35 h (80h per le specie arboricole).

Devono inoltre essere presenti i seguenti arredi:

- 1) un sistema di riscaldamento (con lampade) ed aperture per la ventilazione, che permettano di creare situazioni di temperatura diversificate, per consentire una adeguata termoregolazione;
- 2) un rifugio che consenta a tutti i soggetti di sottrarsi agevolmente alla vista;
- 3) rami e posatoi che consentano, agli animali che lo necessitano, di arrampicarsi e di sostare in posizione sopraelevata;
- 4) contenitori per l'acqua nei quali gli animali possano immergersi completamente;
- 5) per pitoni e grossi costrittori il contenitore per l'acqua deve avere una superficie pari ad almeno 1/3 (213 per leanaconda) dell'area di base del terrario. Acqua filtrata o facilmente rinnovabile e adeguatamente riscaldata via ambiente.

Camaleonti. Terrari ben sviluppati in altezza (almeno cm 60 x 50 x 100h) con almeno una parete in rete per una adeguata aerazione, arredati con rami e piante per garantire la possibilità di arrampicarsi e per fornire nascondigli che consentano ad ognuno degli esemplari alloggiati di isolarsi dagli altri (evitare la coabitazione forzata di esemplari adulti). Per le specie terragnole almeno cm 80 x 40 x 40 con abbondante lettiera dove possano affossarsi. Lampade per il riscaldamento e per l'illuminazione, che dovrà garantire l'apporto giornaliero di radiazioni UVB.

Iguana e altri sauri: (Dimensioni per 1 - 2 esemplari). I terrari devono avere le seguenti dimensioni: lunghezza pari almeno al 150% della lunghezza dell'animale più grande, larghezza pari almeno al 75% della lunghezza dell'animale più grande, altezza pari almeno al 75% della lunghezza dell'animale più grande (nell'iguana verde e nei sauri arboricoli almeno il 100% della lunghezza dell'animale). Devono, comunque, essere rispettate le seguenti dimensioni minime: cm 60 x 40 x 35h (60h per iguana verde e specie arboricole).

Arredi:

- 1) una zona rifugio a livello del pavimento;
- 2) disponibilità di posatoi sopraelevati robusti e facilmente raggiungibili per le iguane e le specie arboricole o arrampicatrici;
- 3) per iguana verde e altre specie che lo richiedono contenitori per l'acqua nei quali si possano immergere completamente e dai quali possano entrare ed uscire con facilità. Acqua di

temperatura adeguata (riscaldamento via ambiente), filtrata o che possa essere cambiata regolarmente e con facilità;

- 4) lampade per il riscaldamento e per l'illuminazione, che dovrà garantire l'apporto giornaliero di radiazioni UVB;
- 5) un sistema di riscaldamento e di ventilazione che permetta di creare situazioni di temperatura diversificate, per consentire una adeguata termoregolazione.

Testuggini: (Dimensioni per 1 - 2 esemplari). Contenitori lunghi almeno 4 volte la lunghezza dell'animale e larghi 3 volte la lunghezza dell'animale. Devono comunque essere rispettate le seguenti dimensioni minime: cm 60 x 40 x 25h per le testuggini terrestri. Uno o più un nascondigli per le testuggini terrestri. Per le testuggini acquatiche, ferme restando le dimensioni minime di cui sopra, terracquari con parte emersa facilmente accessibile e di dimensioni tali da consentire la sosta fuori dall'acqua a tutti i soggetti. Parte sommersa di dimensioni tali da consentire agevolmente il nuoto. Acqua di temperatura adeguata, filtrata o facilmente rinnovabile. Lampade per il riscaldamento e per l'illuminazione, che dovrà garantire l'apporto giornaliero di radiazioni UVB.

ANFIBI

Acquari (per le specie esclusivamente acquatiche), terracquari o terrari umidi (per le specie esclusivamente terrestri), con disponibilità di rifugi e nascondigli, e con vasche a prevalente sviluppo orizzontale.

PESCI

Negli acquari devono essere garantiti:

- 1) un volume d'acqua sufficiente a garantire il movimento naturale dei pesci in relazione alla loro dimensione e morfologia. L'altezza dell'acquario non deve superare la sua larghezza aumentata del 50%. Specie di pesci che da adulti non superano i 5 cm di lunghezza: 1 litro d'acqua per cm. Specie di pesci che da adulti superano i 5 cm di lunghezza: 2 litri d'acqua per cm. In ogni caso la lunghezza massima di una specie non deve superare il 10% della lunghezza della vasca in cui viene ospitata;
- 2) il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, che deve avere caratteristiche fisico-chimiche e di temperatura conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate;
- 3) arredi, anche vegetali, atti a fornire luoghi di rifugio e di riposo;
- 4) è vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque aventi pareti curve.

INVERTEBRATI

Aracnidi di grandi dimensioni. Terrari di almeno cm 50 x 30 x 30h per esemplare

Punto n.7 odg

“ Regolamento per la tutela del benessere degli animali e la loro equilibrata convivenza con i cittadini”

PRESIDENTE: Relatore l'Assessore De Michele, a cui do la parola..

ASSESSORE DE MICHELE: Sono particolarmente contento che il Consiglio discuta oggi l'approvazione del Regolamento per la tutela del benessere degli animali e la loro equilibrata convivenza con i cittadini, che come è noto avevo proposto in Giunta già da qualche mese. Si tratta evidentemente di un passo avanti nell'ambito di una crescita complessiva della città, della nostra comunità, anche in riferimento a temi che, come è noto, oggi particolarmente cari e sensibili all'opinione pubblica e che fanno anche da termometro rispetto all'avanzamento culturale e civico di una città ed una comunità. Caserta non ne era provvista, quindi è particolarmente piacevole pensare che quest'Amministrazione e questo C.C., mi auguro tutto il Consiglio Comunale, portando ognuno con il proprio contributo, possa finalmente licenziare un documento di questo tipo e di questa natura. Parallelamente avevo depositato l'8 maggio un emendamento, che è un emendamento tecnico, cioè il riportarsi ai nuovi indirizzi del Parlamento Europeo rispetto a quello che era originariamente previsto nel Regolamento presentato e vale a dire, l'emendamento recita "Si chiede la modifica del comma 1 art.18 e si propone di sostituire al comma 1, dopo le parole " Regolamento CEE 1774/2002" con "CEE 1069/2009 del Parlamento Europeo del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante "nome sanitari relative ai sottoprodotti di origine animale ed ai prodotti derivanti non destinati al consumo umano", quindi Presidente chiedo che venga messo ai voti l'emendamento e se poi approvato, che ne costituisca integrazione del Regolamento stesso. Quindi ribadisco la mia soddisfazione nel poterne discutere oggi in C.C., mi auguro che ci sia una discussione perché è un tema sentito, e per me importante, e mi auguro che possa essere oggi votato ed approvato. Grazie.

PRESIDENTE: C'è poi un emendamento presentato dal Consigliere Gentile.

CONSIGLIERE NAIM NORMA: Presidente, ma nella I Commissione Consiliare abbiamo presentato un emendamento che era molto semplice, previsto dalla legge, però è strano che non è stato inserito, noi abbiamo dato il verbale in cui era riportato, che vi leggo. Avevamo chiesto, Assessore, di inserire come art.3, quindi bisognava rinumerare gli altri articoli " *Al Sindaco, in base al DPR 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sull'osservanza dei Regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento, anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi*", cioè penso alle ordinanze o altro. Se lo ritenete, era passato in I Commissione.

ASSESSORE DE MICHELE: Consigliera per me va bene, mi permetto solo di dire che il DPR 31 marzo 1979 è riportato già nel Regolamento, perciò non è esplicitato nel testo, ed essendo fonte primaria il Regolamento non potrebbe superarlo, però se per voi è opportuno dirlo, siamo d'accordo, l'unica cosa che mi permetto di dire è che è già riportato nel Regolamento il DPR, va bene, è un rafforzativo perché era già inteso, perché è solo il Sindaco che può svolgere quelle funzioni, avere quei poteri, anche le figure previste che sono, a memoria, una Commissione di un garante, possono avere solo funzioni di verifica e di controllo, ma non possono avere poteri superiori a quelli del Sindaco, che è l'unico che può emanare ordinanze o svolgere queste funzioni; però va bene, non c'è problema.

PRESIDENTE: C'è poi l'emendamento presentato dal Consigliere Gentile, prego.

CONSIGLIERE GENTILE LORENZO: Al Titolo III Art.6 punto n.2 rigo 4, dopo la parola "cortile" aggiungere "giardini"; la stessa cosa sempre art. 6 punto 4 rigo 1 dopo la parola "cortile" aggiungere "giardini". Poi c'è al Titolo III dopo il punto 36 aggiungere il punto 37, quindi un punto in più "è vietato tenere qualsiasi tipo di animali in luoghi dove possa arrecare disturbo alla quiete pubblica".

PRESIDENTE: L'ultimo punto potrebbe sembrare limitativi, quindi possiamo dire "nei limiti stabiliti dalla legge"

La parola al Consigliere Mariano.

CONSIGLIERE MARIANO STEFANO: Per quanto riguarda questo Regolamento avevo delle proposte da fare all'Assessore, gliele leggo un attimo, così vediamo se possiamo fare in modo, o facciamo un emendamento o l'Assessore se ne fa carico. Avevamo proposto al Comune di: "Creare un portale da scaricare gratuitamente che dia informazione su cosa farsi nel caso di un ritrovamento di un animale ammalato, ferito o abbandonato che sia.

2) Il Comune istituisce un servizio ambulatoriale all'interno del canile o gattile municipale, che almeno due volte l'anno vaccinerà gratuitamente tutti i randagi delle colonie feline e dei cani randagi dei quartieri, avvalendosi della collaborazione dei responsabili dei suddetti animali, il tutto con l'ausilio dell' A.S.L. veterinaria, il servizio comprenderà solo le vaccinazioni basiche, ovvero quelle obbligatorie, per il benessere degli animali.

3) Al fine di non sovraffollare ulteriormente la zona dedicata al ricovero dei gatti, per tutti quei casi che sono considerati clinicamente non gravi, dove la degenza non supera di 5-6 giorni, si provvederà al reinserimento del gatto presso il territorio di appartenenza, previo avviso della persona responsabile dell'animale stesso.

4) Tenendo conto che in Italia ogni anno vengono abbandonati 80 mila gatti e 50 mila cani, l'80% dei quali rischia di morire in incidenti o a causa dei maltrattamenti, il Comune per ridurre il ruolo classico del randagismo, si adopera ad incentivare la sterilizzazione degli animali sia randagi che da affezione".

Noi proponevamo di aggiungere questi quattro punti al Regolamento in modo che ci sia una più attenta osservanza per il benessere degli animali.

ASSESSORE DE MICHELE: Consigliere se lei è d'accordo acquisirei questa nota, mi darà modo di verificare, premesso sono tutte condivisibili, però ci sono alcune cose, perché mentre, per esempio, la creazione di un'area dedicata per il sito di Comune, questo direttamente posso già dire che è fattibile e si farà in tempi brevi. Per alcuni altri aspetti, fermo restando il senso della proposta e la positività della proposta vanno coordinate con altri enti con i quali dobbiamo stabilire dei protocolli di collaborazione, innanzitutto l'ASL, che per fare un esempio, operare dentro il nostro canile, ma con la quale abbiamo la necessità di stabilire un rapporto convenzionale per l'utilizzo dei locali, perché fino ad oggi non era mai stato fatto, quindi bisogna creare quel percorso insieme all'ASL; che poi anche dal punto di vista normativo è il destinatario di molte delle attività che si propongono e che sono tutte condivisibili, anzi le trovo anche meritorio, perché vanno nel senso condiviso della lotta al randagismo e quindi verso la tutela ed il migliore benessere degli animali che o all'interno della struttura comunale o all'esterno della struttura comunale, vivono. Quindi se lei è d'accordo, io innanzitutto faccio mie queste proposte, le verifico e le metto in atto in collaborazione con gli uffici, laddove sono già dirette, e confrontandoci su questo, continuo con il percorso di collaborazione con l'A.S.L. per verificare tutte le azioni che vengono proposte, che possono essere utili per migliorare all'azione che viene fatta nella città.

ALLE ORE 16,40 ENTRA LA CONS. TROVATO

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Di Lella.

CONSIGLIERE DI LELLA ANTONIO: Grazie Presidente. Alla luce del Regolamento che stiamo per approvare, volevo chiedere all'Assessore se si farà carico del problema di rimuovere i cartelli che saranno poi in contrasto con questo Regolamento, cioè il divieto di accesso in alcune zone per gli animali.

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Desiderio.

CONSIGLIERE DESIDERIO ROBERTO: Grazie Presidente. Volevo solo segnalare ancora a proposito del vademecum, cioè cosa fare in caso di ritrovamento di gatti feriti, abbandonati e quant'altro, per diffondere questo vademecum, almeno inizialmente utilizzando il sito del Comune, visto che dobbiamo fare per l'altra questione lo facciamo anche per questo.

ASSESSORE DE MICHELE: Rispondo. Al Consigliere Di Lella, sicuramente sarà fatta un'azione che non deve essere semplicemente di pratica, di sostituzione, di segnaletica e quant'altro, ma penso anche di sensibilizzazione, quindi mi auguro che questo Regolamento possa essere anche strumento di confronto in città, di ragionamenti etc.

Per quanto riguarda il Consigliere Desiderio assolutamente sì, anche se abbiamo un distinguo molto forte sul quale dobbiamo fare un attimo di chiarimento. Tutte le norme prevedono per il Comune non la possibilità ma l'obbligo di intervenire in caso di abbandono canino, cosa che non è per l'abbandono dei gatti, dove subentra un altro meccanismo rispetto al quale dobbiamo costruire e quindi anche l'informazione, e credo che il Comune anche in questo pur non essendoci direttamente, vedo anche in sala persone preparate che se ne occupano, ma pur non essendo perfettamente normato così com'è per l'abbandono ed il randagismo canino, anche in questo il Comune, piano, piano si dovrà attrezzare partendo dalle informazioni, quindi è una risposta affermativa rispetto a quello che tu proponevi, però attrezzandoci perché è una procedura, e mentre sono previste le colonie feline e non la cattura del felino, normata come invece è per i cani, va definito anche un percorso che ci aiuti a sostenere le difficoltà o i problemi in questo senso, però considerando che non c'è, come per i cani, una norma che obbliga i Comuni. Quindi, dobbiamo costruirla, però partendo dall'informazione, quindi sicuramente il sito del Comune così come per la sterilizzazione, la lotta al randagismo, l'accesso al canile, le funzione del canile può essere utilizzato.

PRESIDENTE: Terminati gli interventi, vi faccio una proposta, rileggo i tre emendamenti, in modo se riteniamo li approviamo tutti insieme o se invece poi li vogliamo votare uno per uno.

Vi è prima l'emendamento dell'Assessore De Michele che è un emendamento tecnico, che chiede di sostituire "Al comma 1 art.18 di sostituire al comma 1, dopo le parole " Regolamento CEE 1774/2002" con " con "CEE 1069/2009 del Parlamento Europeo del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante "norme sanitari relative ai sottoprodotti di origine animale ed ai prodotti derivanti non destinati al consumo umano " ,

Poi c'è l'emendamento proposto dal Consigliere Gentile che propone: "Titolo III Art.6 punto n.2 rigo 4, dopo la parola "cortile" aggiungere "giardini"; la stessa cosa sempre art. 6 punto 4 rigo 1 dopo la parola "cortile" aggiungere "giardini". Poi c'è al Titolo III dopo il punto 36 aggiungere il punto 37 "è consentito tenere qualsiasi tipi di animale in luoghi dove non possa arrecare disturbo alla quiete pubblica nei limiti stabiliti dalla legge"

Poi c'è emendamento presentato dalla I Commissione che propone di emendare l'art.3 " Al Sindaco, in base al DPR 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sull'ossequanza dei Regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento, anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi",

La proposta del Consigliere Mariano abbiamo detto che viene acquisito come atto e che l'Assessore si impegna alla valutazione dello stesso.

Quindi se non ci sono interventi, passiamo alla votazione dei tre emendamenti, perché quello del Consigliere Mariano non è un emendamento.

Votiamo quindi gli emendamenti, quello dell'Assessore, della I Commissione e del Consigliere Gentile, votiamo per appello nominale.

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL'APPELLO NOMINALE:

MARINO Carlo (Sindaco)	SI
DE FLORIO Michele	SI
COMUNALE Giovanni	SI
CIONTOLI Antonio	SI
BOCCAGNA Andrea	SI
DONISI Matteo	SI
GAROFALO Nicola	ASSENTE
DELLO STRITTO Alessio	SI
CREDENTINO Emilianna	SI
RUSSO Mario Alessandro	ASSENTE
TROVATO Francesca	SI
MEGNA Giovanni	ASSENTE
MAIETTA Dornenico	ASSENTE
ESPOSITO Dora	SI
TENGA Donato	ASSENTE
MAZZARELLA Filippo	ASSENTE
DI LELLA Antonio	SI
RUSSO Massimo	SI
APPERTI Francesco	SI
NAIM Norma	SI
FABROCILE Antonello	ASSENTE
GUIDA Domenico	ASSENTE
PELUSO Roberto	ASSENTE
GENTILE Lorenzo	SI
ANTONUCCI Pasquale	SI
VENTRE Riccardo	ASSENTE
DESIDERIO Roberto	SI
MARZO Massimiliano	SI
IANNUCCI Gianluca	ASSENTE
MARIANO Stefano	SI
DE LUCIA Antonio	SI
IARROBINO Gianfausto	ASSENTE
BOVE Vincenzo	ASSENTE

PRESIDENTE: L'esito della votazione è il seguente:

Presenti n.20

Favorevoli n.20 .

Approvati gli emendamenti all'unanimità dei presenti.

Passiamo alla votazione della delibera nella sua interezza così come emendata.

Votiamo per alzata di mano.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Presenti n.20
Favorevoli n.20 .
Approvata all'unanimità dei presenti

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola l'Assessore De Michele.


ASSESSORE DE MICHELE: Era solo per ringraziare ed anche per dire che oggi sia stata fatta una cosa bella per la Città di Caserta, sono molto contento perché è stata fatta all'unanimità. Credo che oggi ci possiamo iscrivere anche noi in quel novero di Enti che possono dire che hanno preso coscienza di quella che è oggi la percezione del problema e di quello che significa, non solo in termini di riconoscimenti ad animali "senzienti", così come definiti dalla legge, non da noi, ma perché evidentemente abbiamo oggi sancito di essere coscienti, quindi dobbiamo mettere mano a problemi, come ad esempio il randagismo, che hanno un fortissimo impatto sociale ben oltre quello che viene percepito. Ringrazio tutti, sono davvero contento, e Presidente, grazie a Lei come ha bene gestito questo C.C., in particolare in questa delibera, e la ringraziano anche tutti i cani.

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Avv. Michele De Florio



IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Luigi Martino



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'ALBO PRETORIO COMUNALE ON LINE dal

Li 23/6/2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO³



Per copia conforme,

CASERTA, li _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dr. Gianfranco Natale

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, pubblicata a norma di Legge, è divenuta esecutiva ad ogni effetto.

Addì _____

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Dr. Gianfranco Natale

Ricevuta da parte del responsabile :

Copia della presente deliberazione viene ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.

Addì

Settore Firma